

IPOTESI DI ACCORDO

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE DI LAVORO (C.T.L.) PER GLI OPERAI AGRICOLI, FORESTALI PRIVATI, FLOROVIVAISTI E SEMENZIERI DI FIRENZE E PRATO (C.I.L.)

Addì 19 dicembre 2016, alle ore 17:30, in Firenze, Viale G. Amendola, n°46, presso la sede dell'Unione degli Agricoltori,

tra

- l'UNIONE degli AGRICOLTORI di Firenze, con la partecipazione dei suoi Sindacati di categoria;
- l'UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI;
- la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di Firenze e Prato;
- la C.I.A. dell'AREA METROPOLITANA di Firenze e Prato

e

- La F.L.A.I. - C.G.I.L. di Firenze e Prato;
- La F.A.I. - C.I.S.L. di Firenze e Prato;
- La U.I.L.A. - U.I.L. di Firenze e Prato

si è convenuta l'Ipotesi di Accordo, concernente il rinnovo del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro di Firenze e Prato, per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri, del 13 novembre 2012.

La presente ipotesi di accordo è composta da n°21 documenti per un totale complessivo di fogli n°26, compreso il presente.

La presente ipotesi per essere operativa ad ogni effetto contrattuale, dovrà essere approvata dai competenti organi dirigenti delle parti, come sopra costituite.

La comunicazione di accettazione o meno della presente ipotesi di accordo, dovrà prevenire alle controparti entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente ipotesi.

Qualora non prevenga alcuna comunicazione da una parte o dall'altra, l'ipotesi si considera accettata.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Pier', followed by the letter 'B', a signature that looks like 'Felli', a signature that is mostly obscured by a large diagonal stroke, another signature, and finally a signature that looks like 'MP'. There are also some other smaller marks and initials scattered around these main signatures.

DOC. N.1

L'art.2 del C.T.L. 13 novembre 2012 è sostituito dal seguente:

ART. ... - Decorrenza e durata del Contratto Interprovinciale

Il presente contratto decorre, secondo le specifiche norme di rinvio, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato, da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto, ancorché disdettato, conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be full names and others being initials or abbreviations. The ink is dark, and the handwriting is cursive.

DOC. N. ..2.

Libretto personale di formazione:

A cura delle parti stipulanti, verrà redatto un libretto personale concernente il percorso formativo dei lavoratori.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose, non-linear pattern. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. The blue ink signatures are located in the upper right quadrant, while the black ink signatures are scattered throughout the center and lower right.

L'art.13 del Contratto Collettivo Territoriale del 13 novembre 2012 è sostituito dal seguente:

Art. 13 - Appalti

Le Parti si danno reciproco atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

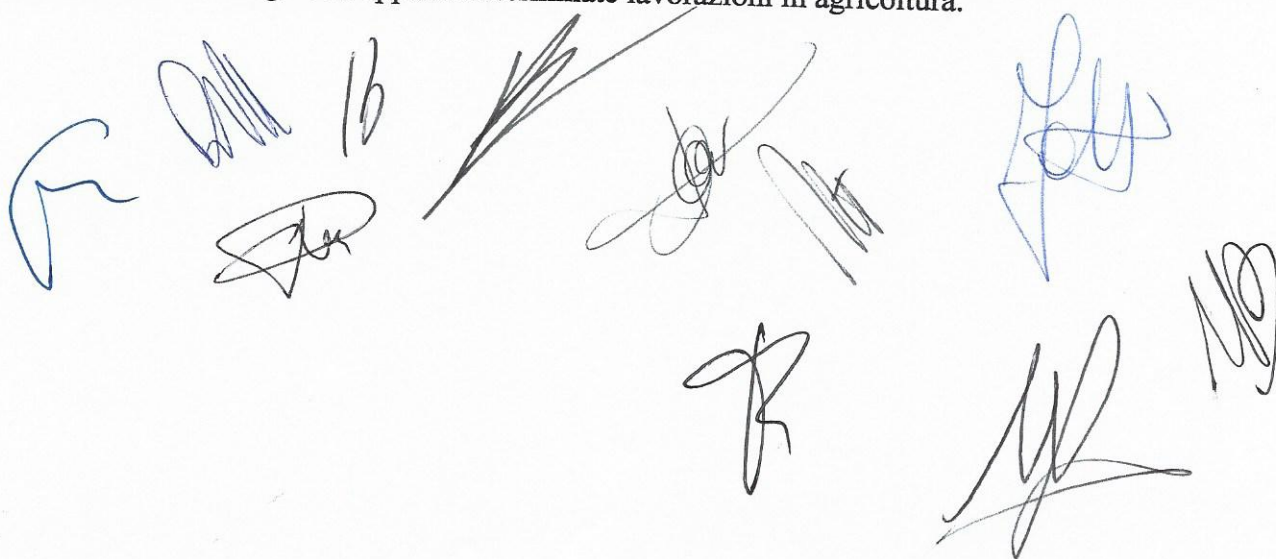
Più precisamente le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:

- a) sia impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta a registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- b) dia pieno rispetto al contratto di categoria applicato, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
- c) sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali; a tal proposito l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante regolare copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e degli UNILAV, inerenti l'avviamento al lavoro dei dipendenti;
- d) ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Ogni contratto d'appalto stipulato deve risultare da atto scritto, contenente anche gli elementi sopra evidenziati.

NOTA A VERBALE

Le parti auspicano che sia costituito a livello nazionale e regionale uno specifico albo, concernente imprese abilitate a svolgere in appalto determinate lavorazioni in agricoltura.



ART. 16 - Orario di lavoro

a) Parte specifica Operai agricoli e forestali

- a.1. L'orario contrattuale massimo annuo di lavoro è dato da complessive ore 2028.
- a.2. Le parti concordano la seguente differenziazione nell'orario massimo contrattuale, di cui al comma precedente, per i periodi sotto individuati:
- dal 1° maggio al 30 giugno: 44 ore settimanali ordinarie;
 - dal 1° settembre al 31 ottobre: 44 ore settimanali ordinarie;
 - dal 1° novembre al 31 dicembre: 34 ore settimanali ordinarie;
 - dal 1° gennaio al 28 febbraio: 34 ore settimanali ordinarie;
- per i restanti periodi dell'anno 39 ore settimanali.
A tale orario si aggiungeranno le eventuali ore a recupero di cui all'art.24 C.T.L. -
- a.3. Fermo restando la sopra indicata distribuzione dell'orario contrattuale, è comunque facoltà del datore di lavoro, con particolare riferimento ai lavori al coperto e ad altri specifici casi determinati da esigenze aziendali, in rapporto alle necessità delle varie produzioni, di stabilire una diversa distribuzione dell'orario contrattuale differenziato, da concordarsi con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e ridefinendo i periodi di maggiore o minore orario nel limite massimo di 85 ore annue, tale da prevedere un periodo massimo di 4 mesi in cui l'orario è di 44 ore settimanali, a cui possono aggiungersi le eventuali ore a recupero di cui all'art.24 del presente C.T.L., fino a raggiungere le 48 ore settimanali. A fronte di ciò dovrà corrispondere un uguale periodo di minor orario pari a 34 ore settimanali a cui possono aggiungersi le ore a recupero di cui all'art.24 del presente C.T.L. . Nei restanti mesi dell'anno l'orario massimo è di 39 ore settimanali, a cui possono aggiungersi eventuali ore a recupero di cui all'art. 24 C.T.L. .
- a.4. L'orario settimanale di cui sopra è di norma suddiviso in cinque giorni col sabato libero. Ove l'orario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.
Nei periodi in cui vengono effettuate le 44 ore settimanali, i tempi di lavoro concordati, potranno prevedere anche l'utilizzo della giornata del sabato per la distribuzione dell'orario ordinario della settimana.
- a.5. Nei periodi in cui si effettuano 39 ore settimanali, le aziende concorderanno con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, la distribuzione dell'orario di lavoro ordinario su 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 giorno di 7 ore. La distribuzione delle ore lavorative della giornata sarà effettuata tenuto conto delle esigenze delle singole aziende, con un intervallo di due ore fra mattino e pomeriggio, salvo accordi diversi intervenuti fra datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali.
- a.6. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari e indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell'imprenditore o di chi per lui, gli operai dovranno assicurare all'azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.
- a.7. Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le parti potranno concordare o di considerare le ore del sabato come recupero totale o parziale delle ore perse oppure di effettuare

il recupero come previsto dall'art. 24 del presente contratto territoriale. Pertanto d'accordo con i delegati aziendali o con gli operai, saranno stabiliti i necessari turni.

- a.8. Nei casi di cui ai commi precedenti, ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.
- a.9. La disposizione dell'orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall'Art.22 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all'Art.1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.

b) Addetti al bestiame

- b.1. Per gli operai addetti al bestiame l'orario contrattuale di lavoro è stabilito in sei ore e trenta minuti dal lunedì al sabato, salvo diversi accordi intervenuti fra datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali.
- b.2. Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato alla cura ed al governo del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali.
- b.3. La fascia oraria giornaliera per la distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro può essere fino a 14 ore.
- b.4. Nel caso che alla stalla sia addetto un solo operaio o sia impossibile effettuare turni, anche quando nell'azienda ci sia altro personale il quale, però, sia inidoneo alla cura del bestiame, le ore di lavoro, limitate allo stretto necessario che l'operaio dovrà effettuare anche nelle domeniche ed altri giorni festivi, saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro festivo o, nello specifico, per lavoro a turni, come previsto dall'art.22 del presente contratto territoriale.
- b.5. La disposizione dell'orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall'Art.22 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all'Art.1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.

c) Parte specifica AGRITURISMO

- c.1. Ai fini contrattuali, l'orario massimo di lavoro, è fissato in 39 ore settimanali.
- c.2. La distribuzione dell'orario settimanale sarà in cinque giorni se il lavoro si svolge in due turni oppure su sei giorni se il lavoro giornaliero è ad un turno (6 ore e trenta minuti giornalieri). E' in facoltà del datore di lavoro di distribuire, per effetto della peculiare e particolare natura dell'attività agrituristica, in maniera diversa l'orario contrattuale di lavoro, di cui sopra, concordandolo con il Delegato Aziendale o con i lavoratori interessati.
- c.3. La fascia oraria giornaliera sulla quale distribuire l'orario di lavoro è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale.
- c.4. Ove l'orario contrattuale di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.
Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, il sabato è considerato giornata lavorativa.



c.5. La disposizione dell'orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall'Art.22 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all'Art.1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.

d) Parte specifica operai florovivaisti e semenzieri

d.1. L'orario contrattuale massimo annuo di lavoro è dato da complessive ore 2028.

d.2. Le parti concordano la seguente differenziazione nell'orario massimo contrattuale, di cui al comma precedente per i periodi sotto individuati:

dal 1° maggio al 30 giugno: 44 ore settimanali ordinarie;

dal 1° settembre al 31 ottobre: 44 ore settimanali ordinarie;

dal 1° novembre al 31 dicembre: 34 ore settimanali ordinarie;

dal 1° gennaio al 28 febbraio: 34 ore settimanali ordinarie;

per i restanti periodi dell'anno 39 ore settimanali.

A tale orario si aggiungeranno le eventuali ore a recupero di cui all'art.24 C.T.L. -

d.3. Fermo restando la sopra indicata distribuzione dell'orario contrattuale, è comunque facoltà del datore di lavoro, con particolare riferimento ai lavori al coperto e ad altri specifici casi determinati da esigenze aziendali, in rapporto alle necessità delle varie produzioni, di stabilire una diversa distribuzione dell'orario contrattuale differenziato, da concordarsi con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e ridefinendo i periodi di maggiore o minore orario nel limite massimo di 85 ore annue, tale da prevedere un periodo di massimo 4 mesi in cui l'orario è di 44 ore settimanali, a cui possono aggiungersi le eventuali ore a recupero di cui all'art.24 del presente C.T.L., fino a raggiungere le 48 ore settimanali. A fronte di ciò dovrà corrispondere un uguale periodo di minor orario pari a 34 ore settimanali a cui possono aggiungersi le ore a recupero di cui all'art.24 del presente C.T.L.. Nei restanti mesi dell'anno l'orario massimo è di 39 ore settimanali, a cui possono aggiungersi eventuali ore a recupero di cui all'art. 24 del presente C.T.L..-

d.4. Nei periodi in cui si effettuano 39 ore settimanali, le aziende concorderanno con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, la distribuzione dell'orario di lavoro ordinario su 4 giorni lavorativi di 8 ore ed 1 giorno di 7 ore. La distribuzione delle ore lavorative della giornata sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto, e di ore 1 nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti fra datore di lavoro ed i delegati aziendali o i lavoratori. Ove l'orario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo di ferie.

d.5. L'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, sarà fissato dal datore di lavoro in accordo, ove eletto, con il delegato d'azienda tenuto conto delle esigenze e delle richieste dei lavoratori. Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.

d.6. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento di particolari e indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell'imprenditore o di chi per lui, gli operai dovranno assicurare all'azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.

d.7. Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le parti potranno concordare o di



considerare le ore del sabato come recupero totale o parziale delle ore perse oppure di effettuare il recupero come previsto dall'art. 24 del presente C.T.L.- Pertanto, d'accordo con i delegati aziendali o con gli operai, saranno stabiliti i necessari turni.

d.8. Nei casi ai commi precedenti, ai fini delle assicurazioni sociali ed ad ogni altro effetto la giornata del sabato è da considerarsi lavorativa.

d.9. La disposizione dell'orario massimo contrattuale come indicata nella presente parte specifica, congiuntamente a quanto stabilito dall'Art.23 e 24, garantisce maggiore produttività del lavoro di cui all'Art.1, commi 182/190, legge n.208/2015 e modalità applicative di cui al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, la cui effettiva quantificazione annua è demandata ad apposito Accordo Sindacale territoriale da depositare secondo e conformemente alle norme stabilite dal citato Decreto 25 marzo 2016.

IMPEGNO A VERBALE DELLE PARTI STIPULANTI SULLA DISTRIBUZIONE DIFFERENZIATA DELL'ORARIO DI LAVORO

Le parti contrattuali si danno reciprocamente atto della necessità di utilizzare nelle aziende la differenziazione dell'orario indicato, all'art.16 del presente contratto territoriale al fine di raggiungere la più alta produttività possibile.

Pertanto le parti stesse si impegnano a favorire che nelle aziende venga effettivamente concretizzato quanto sopra.

NOTA A VERBALE 1

Premesso che per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto, la paga è fissata ad ora, così come previsto dall'art. 27 C.T.L., le parti concordano che, in relazione a quanto definito al 2° e 3° comma del presente articolo, - parte specifica operai agricoli e parte specifica operai florovivaisti e semenzieri - per i lavoratori a tempo indeterminato, nei periodi fissati a 44 ore ordinarie settimanali, sarà corrisposta la retribuzione commisurata all'orario giornaliero, riferita a 39 ore settimanali, mentre le ore lavorate, eccedenti le 39 ore, verranno conteggiate e retribuite come ore ordinarie nei periodi in cui l'orario contrattuale è fissato in 34 ore settimanali, quali recuperi in aggiunta a quelle effettivamente svolte.

NOTA A VERBALE 2

In riferimento al secondo comma art. 16 C.T.L., parte specifica, sia operai agricoli e forestali che operai florovivaisti e semenzieri, le Organizzazioni stipulanti si incontreranno per verificare eventuali spostamenti di calendario e fare i relativi aggiornamenti.



ART. 22 - Lavoro straordinario, festivo, notturno e maggiorazioni. Operai agricoli e forestali.

1. Si considera:

- a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario massimo contrattuale di lavoro, come disciplinato e distribuito dall'articolo 16 del presente Contratto Collettivo Territoriale.
- b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 40 del C.C.N.L. 22 ottobre 2014;
- c) Lavoro notturno allo scoperto, quello eseguito da un'ora dopo il tramonto (Ave Maria) all'alba;
- d) Lavoro notturno al coperto, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 ;

2. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta dal datore di lavoro in casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò, carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi due commi del presente articolo.

3. Maggiorazione:

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario	25%
- lavoro festivo	40%
- lavoro notturno	40%
- lavoro straordinario festivo e straordinario notturno	60%
- lavoro festivo notturno	80%

Tali percentuali operano in ogni caso esclusivamente sul salario contrattuale.

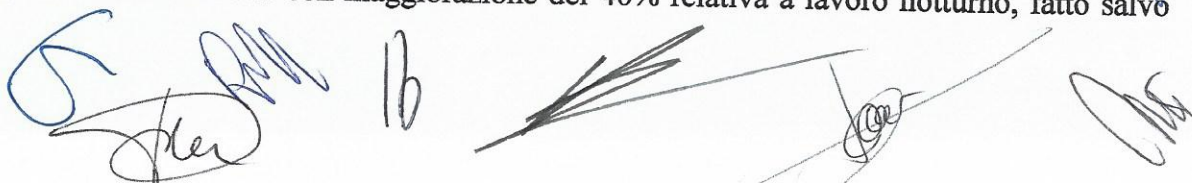
4. Agli operai a tempo determinato (avventizi) oltre alle maggiorazioni come sopra calcolate dovrà essere sempre corrisposto il 3° elemento, di cui all'art.49 del contratto collettivo nazionale del 22 ottobre 2014, nella stessa misura prevista per le ore di lavoro ordinario.
5. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni degli operai e per le ore di lavoro eseguite nel pomeriggio del sabato e nei giorni di domenica quando venga concesso il riposo compensativo, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%. Le ore di recupero non sono soggette a maggiorazione.
6. Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo riguarda lavori da eseguire di notte per i quali sia stata convenuta fra le parti individuali particolare retribuzione.

Parte specifica AGRITURISMO

1. Il lavoro straordinario, e/o notturno è quello eccedente l'orario distribuito nella fascia oraria di cui all'art. 16 del presente contratto (2° e 3° capoverso), parte specifica agriturismo.-

2. MAGGIORAZIONI:

Le ore di lavoro svolte fuori della fascia oraria di cui al capoverso precedente dalle ore 23 alle ore 6, verranno retribuite con maggiorazione del 40% relativa a lavoro notturno, fatto salvo



che ricada in regolari turni periodici, con riposo compensativo ove si corrisponderà soltanto la maggiorazione del 10%.

Per le altre maggiorazioni e disposizioni sul lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc., si applica quanto stabilito dal presente articolo nella parte generale per gli operai agricoli e forestali.



N. 6

ART. 23 - Lavoro straordinario, festivo, notturno e maggiorazioni. Operai florovivaisti e semenzieri.

1. Si considera:

- a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario massimo contrattuale di lavoro, come disciplinato e distribuito dall'art. 16 del presente contratto collettivo territoriale.
- b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 41 C.C.N.L. 22 ottobre 2014;
- c) Lavoro notturno: è quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle 22,00 alle ore 5,00 nei periodo in cui è in vigore l'ora legale.

2. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidenti necessità per cui la mancata esecuzione pregiudicherà le colture e la produzione.

3. MAGGIORAZIONI

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario	29%
- lavoro festivo	40%
- lavoro notturno	48%
- lavoro straordinario festivo	60%
- lavoro festivo notturno	80%

Tali percentuali operano in ogni caso esclusivamente sul salario contrattuale.

- 4. Agli operai a tempo determinato (avventizi), oltre alla maggiorazione come sopra calcolata, dovrà sempre essere corrisposto il 3° elemento di cui all'art. 49 del contratto collettivo nazionale del 22 ottobre 2014, nella stessa misura prevista per le ore di lavoro ordinario.
- 5. Quando il lavoro cade in regolari turni periodici o riguarda mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni dei lavoratori, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, o nei giorni festivi, si farà luogo ad una maggiorazione del 10%. Le ore di recupero non sono soggette a maggiorazione.
- 6. Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo riguarda lavoratori assunti specificatamente per eseguire lavori di notte per i quali sia stata convenuta fra le parti individuali particolare retribuzione.

N. 2

ART. 24 - Interruzioni e recuperi operai agricoli, forestali, florovivaisti e semenzieri

1. Quando gli operai, con rapporto a tempo indeterminato, per causa di forza maggiore, non eseguono durante la giornata l'orario contrattuale massimo di lavoro, di cui all'art.16 del presente contratto collettivo territoriale, il datore di lavoro potrà recuperare il tempo perduto o il maggior orario senza dar luogo a remunerazione alcuna e senza superare la ore 1 giornaliera, fatto salvo quanto eventualmente concordato direttamente ai sensi dei commi a.4 e d.4 del medesimo art.16, parti specifiche operai agricoli e forestali e florovivaisti e semenzieri. L'eventuale giornata del sabato, come stabilito dal comma a.7, del citato art.16, parte specifica operai agricoli e forestali e dal comma d.7, parte specifica operai florovivaisti e semenzieri, è utilizzabile ai fini di tale recupero.
2. Ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art.8 delle Legge 8 agosto 1972, n.457 (Art.39 C.T.L.).
3. Il recupero stesso dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al giorno in cui sono venuti a cessare i motivi dell'interruzione del lavoro o secondo uno specifico programma di recupero ore concordato dal datore di lavoro con i delegati aziendali o i lavoratori interessati, in rapporto ai periodi e necessità delle produzioni aziendali.
4. L'operaio a tempo determinato (avventizio), ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni, dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia stabilito che l'operaio a tempo determinato (avventizio) rimanga in azienda a sua disposizione. La paga contrattuale è data esclusivamente dalle ore lavorate o comunque retribuite.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with "16" next to it, a large signature in the center, and several smaller signatures on the right and bottom.

BOZZA

DOC. N. 

All'ex Art.27 C.T.L. 13 novembre 2012, "*salario per particolari operazioni*", dopo il primo capoverso, alla TARIFFA UNICA PER UVA, TABACCO, FRUTTA, viene il seguente nuovo comma:

Le parti firmatarie il presente C.T.L., convengono in caso di necessità di incontrarsi e definire specifici accordi per le tariffe di raccolta riferite ad ulteriori prodotti, in particolare per le colture orticole e olivicole.



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, arranged in a circular pattern. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or short names. The blue ink signatures are more prominent and appear to be the primary ones.

DOC. N. ...9...

All'Art. 35 C.T.L. 13 novembre 2012, aggiungere il seguente penultimo comma:

Oltre ai casi stabiliti dall'Art.1, legge 29 maggio 1982, n. 297 e nei limiti previsti, l'anticipazione può essere concessa anche per la ristrutturazione della casa di abitazione per se e per i figli, documentata secondo le norme urbanistiche.

Si conferma che l'anticipazione del T.F.R. può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene sottratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

16



The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left is a signature that appears to be 'Pier'. To its right is a large, bold signature. Below these are several other signatures and initials, some in blue ink. One signature in the middle right looks like 'Lotti'. At the bottom right is a signature that looks like 'M.D.'. There are also some initials like 'R.M.' and 'F.'.

DOC. N. ...10

Il 7 comma dell'Art.36 del C.T.L. 13 novembre 2012 è sostituito dal seguente:

L'operaio con contratto a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia o l'infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche non continuativi, nell'arco degli ultimi 12 mesi.



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are scattered across the page, with some appearing to be in blue ink and others in black. The initials include '16', 'AM', 'FS', 'R', 'NO', and several others that are less legible. There is also a large, stylized signature that looks like 'Pun' or 'Pun'.

DOC. N. ...11

CONVENZIONE F.I.M.I.

La Convenzione FIMI 2013, secondo quanto stabilito dall'Art.37, del Contratto Collettivo Territoriale del 13 novembre 2012, è scaduta con il presente rinnovo contrattuale.

Tale convenzione non sarà rinnovata ma ne verrà stipulata una nuova.

La nuova convenzione sarà stipulata entro il 31 gennaio 2017.

Il Fondo, ora scaduto, verrà chiuso dopo che saranno state evase tutte le pratiche in sospeso per domande presentate fino al 31 gennaio 2017.

Viene dato mandato al Presidente, esauriti tutti gli adempimenti, di procedere alla liquidazione del Fondo di cui alla Convenzione 2013, chiudendo anche tutte le posizioni compresa quella con l'INPS.

Il nuovo fondo si sostituirà in ogni posizione al precedente.

Altri indennizzi e rimborsi:

- In caso di morte assegno a favore eredi assegno 2.000 euro;
- In caso di invalidità permanente per infortuni sul lavoro assegno: 3.000 euro;
- Lavoratrici madri: O.T.I. assegno 1.000 euro; O.T.D. 900 euro;
- T.B.C. : assegno 300 euro.

Il Comitato di gestione compatibilmente con le disponibilità di cassa può stabilite altre prestazioni.

BOZZA

DOC. N. 12

L'ART. 39 Cassa Integrazione Salari (C.I.S.O.A.) – del C.T.L. 13 novembre 2012 è sostituito dal seguente:.

La Cassa Integrazione Salari (C.I.S.O.A.), di cui alla legge 8 agosto 1972, n.457, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere richiesta dalle Aziende agricole nei casi previsti dalle disposizioni di legge e dalle circolari esplicative INPS, nonché per tutte le altre circostanze derivate da accordi sindacali tra le parti.

In quest'ultimo caso i rappresentanti delle parti stesse in seno alla Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Salari terranno conto di quanto stabilito dagli accordi raggiunti e sottoscritti dalle Organizzazioni. Quando le Aziende facciano ricorso per tutti o parte dei propri dipendenti operai con contratto a tempo indeterminato alle sospensioni di cui sopra, il trattamento economico sarà il seguente:

- a) per le giornate ammesse a Cassa Integrazione il trattamento è quello previsto dalla legge 8 agosto 1972 n.457; le aziende provvederanno all'integrazione della differenza fra quanto corrisposto dalla C.I.S.O.A., ed il 90% della paga tabellare di qualifica spettante all'operaio;
- b) A seguito della presentazione di regolare domanda di C.I.S.O.A. all'INPS, l'importo spettante al lavoratore a carico dell'Istituto verrà erogato direttamente dall'Azienda previo rilascio, da parte dell'INPS stesso al datore di lavoro, di apposita autorizzazione all'anticipazione, provvedendo a compensarlo, in sede di primo versamento utile per versamenti previdenziali (DM10) ovvero a seguito di successiva esposizione di quanto erogato sul DMAG;
- c) per le giornate eventualmente non riconosciute dalla Cassa Integrazione, esclusi i casi previsti dall'art.9 della legge 8 agosto 1972, n.457, per i quali non è riconosciuto alcun trattamento sostitutivo, sarà corrisposta l'intera retribuzione tabellare e le aziende provvederanno al recupero delle ore non lavorate, secondo quanto stabilito dal presente contratto collettivo territoriale. Il recupero sarà effettuato a decorrere dalla data di notifica da parte dell'Istituto assicuratore del mancato accoglimento della domanda.

Ai soli fini dell'integrazione salariale per C.I.S.O.A., per gli operai a tempo indeterminato, il valore giornata si ottiene moltiplicando la paga tabellare oraria, di cui all'art. 27 e Allegato 1 del presente C.T.L., per 6,50 o inferiore nel caso trattasi di rapporti a tempo parziale.

Per quanto riguarda i casi previsti dalla legge 15 giugno 1984, n.240, e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce che le imprese effettuino le comunicazioni per la consultazione sindacale, concernenti la durata della sospensione o della riduzione ed il numero dei lavoratori interessati, alle Organizzazioni sindacali territoriali o provinciali stipulanti il presente contratto collettivo territoriale.

La comunicazione da parte dell'Azienda, deve avvenire per tramite l'Organizzazione professionale territoriale o provinciale firmataria del presente contratto territoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.



BOZZA

DOC. N. **13**

UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI

Le parti in considerazione dell'avvenuta revisione delle disposizioni per l'uso dei prodotti fitosanitari e la di essi classificazione, concordano di rivedere l'attuale disciplina contrattuale adattandola alla nuova normativa.

Entro il 31 gennaio 2017 verrà designata un'apposita commissione.

16



BOZZA

DOC. N. ...~~13~~¹⁴

BUONI LAVORO ACCESSORIO

Le parti concordano di riportare fra gli allegati al presente C.T.L. la normativa di legge concernete l'uso dei buoni lavoro accessorio (voucher) in agricoltura



A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, scattered across the page. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or abbreviated names. There are approximately 10-12 distinct marks, some of which are more elaborate and others more simple.

BOZZA

DOC. N. 15

Gli aumenti contrattuali sono corrisposti nel modo seguente:

Operai agricoli e forestali

Operai florovivaisti e semenzieri

Dal 1° dicembre 2016

- Comune	€ 0,11927
- Qualificato	€ 0,13321
- Specializzato	€ 0,14793
- Specializzato Super	€ 0,15312

- Comune	€ 0,11927
- Qualificato	€ 0,13321
- Specializzato	€ 0,14793
- Specializzato Super	€ 0,15312

Operai agricoli e forestali

Operai florovivaisti e semenzieri

Dal 1° maggio 2017

- Comune	€ 0,11927
- Qualificato	€ 0,13321
- Specializzato	€ 0,14793
- Specializzato Super	€ 0,15312

- Comune	€ 0,11927
- Qualificato	€ 0,13321
- Specializzato	€ 0,14793
- Specializzato Super	€ 0,15312



SALARI OPERAI AGRICOLI AUMENTO DAL 1° DICEMBRE 2016 AL 30 APRILE 2017

Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	Aumenti Periodici di Anzian. dal 1/7/2006	Retrib. Tabel. Oraria	Retrib. Tabel. Mensile
-------------------	-----------------	--------	----------------------	---------------------	--------	--------------------------	---	-----------------------	------------------------

Da 0 a 2 anni non compiuti (o aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	7,49089	1.285,96
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	8,36632	1.413,91
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	9,29092	1.570,17
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	9,61685	1.625,25

Da 2 a 4 anni non compiuti (1 aumento periodico)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	0,05852	7,54941	1.275,85
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	0,06722	8,43354	1.425,27
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	0,07396	9,36488	1.582,66
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	0,07562	9,69247	1.638,03

Da 4 a 6 anni non compiuti (2 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	0,11704	7,60793	1.285,74
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	0,13444	8,50076	1.436,63
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	0,14793	9,43885	1.595,17
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	0,15124	9,76809	1.650,81

Da 6 a 8 anni non compiuti (3 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	0,17556	7,66645	1.295,63
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	0,20166	8,56798	1.447,99
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	0,22189	9,51281	1.607,66
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	0,22686	9,84371	1.663,59

Da 8 a 10 anni non compiuti (4 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	0,23408	7,72497	1.305,52
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	0,26888	8,63520	1.459,35
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	0,29586	9,58678	1.620,17
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	0,30249	9,91934	1.676,37

Oltre 10 anni compiuti (5 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	0,2926	7,78349	1.315,41
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	0,33609	8,70241	1.470,71
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	0,36982	9,66074	1.632,67
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	0,37811	9,99496	1.689,15

DOC. N.12

SALARIO OPERAI AGRICOLI AUMENTO DAL 1° MAGGIO 2017 IN AVANTI

Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	Aumenti Periodici di Anzian. dal 1/7/2006	Retrib. Tabel. Oraria	Retrib. Tabel. Mensile
-------------------	-----------------	--------	----------------------	---------------------	--------	--------------------------	---	-----------------------	------------------------

Da 0 a 2 anni non compiuti (o aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	7,61016	1.286,12
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	8,49953	1.436,42
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	9,43885	1.595,17
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	9,76997	1.651,12

Da 2 a 4 anni non compiuti (1 aumento periodico)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	0,05852	7,66868	1.296,01
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	0,06722	8,56675	1.447,78
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	0,07396	9,51281	1.607,66
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	0,07562	9,84559	1.663,90

Da 4 a 6 anni non compiuti (2 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	0,11704	7,72720	1.305,90
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	0,13444	8,63397	1.459,14
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	0,14793	9,58678	1.620,17
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	0,15124	9,92121	1.676,68

Da 6 a 8 anni non compiuti (3 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	0,17556	7,78572	1.315,79
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	0,20166	8,70119	1.470,50
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	0,22189	9,66074	1.632,67
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	0,22686	9,99683	1.689,46

Da 8 a 10 anni non compiuti (4 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	0,23408	7,84424	1.325,68
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	0,26888	8,76841	1.481,86
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	0,29586	9,73471	1.645,17
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	0,30249	10,07246	1.702,25

Oltre 10 anni compiuti (5 aumenti periodici)

COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	0,2926	7,90276	1.335,57
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	0,33609	8,83562	1.493,22
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	0,36982	9,80867	1.657,67
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	0,37811	10,14808	1.715,03

B

DOC. N. 18

SALARI OPERAI AGRICOLI AUMENTO DAL 1° DICEMBRE 2016 AL 30 APRILE 2017

OTA

Categoria	Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	3° Elem. 30,44% su col. 8	Totale orario su col. 9+10	T.F.R. 8,63% su col. 8	Retrib. Tabel. Oraria *
COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,11927	7,49089	2,28023	9,77112	0,64646	10,41758
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,13321	8,36632	2,54671	10,91303	0,72201	11,63504
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,14793	9,29092	2,82816	12,11908	0,80181	12,92088
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,15312	9,61685	2,92737	12,54422	0,82993	13,37415

SALARIO OPERAI AGRICOLI AUMENTO DAL 1° MAGGIO 2017 IN AVANTI

OTA

Categoria	Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	3° Elem. 30,44% su col. 8	Totale orario su col. 9+10	T.F.R. 8,63% su col. 8	Retrib. Tabel. Oraria *
COMUNE	3,73208	3,00589	0,06112	0,19087	0,38166	0,23854	7,61016	2,31653	9,92669	0,65676	10,58345
QUALIF.	4,41904	3,0243	0,06112	0,30239	0,42626	0,26642	8,49953	2,58726	11,08679	0,73351	11,82030
SPEC.	5,22607	3,04187	0,06112	0,34056	0,47337	0,29586	9,43885	2,87319	12,31204	0,81457	13,12661
SPEC.S.	5,46254	3,05353	0,06112	0,39656	0,48998	0,30624	9,76997	2,97398	12,74395	0,84315	13,58710

15

Fre

MD

SP

DOC. N. 19

SALARI OPERAI FLOROVIVAISTI AUMENTO DAL 1° DICEMBRE 2016 AL 30 APRILE 2017

Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L	Totale Salario Contratt.	Aumenti Periodici di Anzian. dal 1/7/2006	Retrib. Tabel. Oraria	Retrib. Tabel. Mensile
-------------------	-----------------	--------	----------------------	---------------------	-------	--------------------------	---	-----------------------	------------------------

Da 0 a 2 anni non compiuti (o aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	7,63693	1.290,64
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	8,53634	1.442,64
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,4795	9,47950	1.602,04
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	9,80911	1.657,74

Da 2 a 4 anni non compiuti (1 aumento periodico)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	0,05852	7,69545	1.300,53
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	0,06722	8,60356	1.454,00
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,4795	0,07396	9,55346	1.614,53
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	0,07562	9,88473	1.670,52

Da 4 a 6 anni non compiuti (2 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	0,11704	7,75397	1.310,42
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	0,13444	8,67078	1.465,36
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,4795	0,14793	9,62743	1.627,04
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	0,15124	9,96035	1.683,30

Da 6 a 8 anni non compiuti (3 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	0,17556	7,81249	1.320,31
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	0,20166	8,73800	1.476,72
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,4795	0,22189	9,70139	1.639,53
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	0,22686	10,03597	1.696,08

Da 8 a 10 anni non compiuti (4 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	0,23408	7,87101	1.330,20
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	0,26888	8,80522	1.488,08
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,4795	0,29586	9,77536	1.652,04
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	0,30249	10,11160	1.708,86

Oltre 10 anni compiuti (5 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	0,2926	7,92953	1.340,09
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	0,33609	8,87243	1.499,44
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,4795	0,36882	9,84932	1.664,54
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	0,37811	10,18722	1.721,64

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several others below it.]

DOC. N. 20

SALARIO OPERAI FLOVIVAISTI AUMENTO DAL 1° MAGGIO 2017 IN AVANTI

Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	Aumenti Periodici di Anzian. dal 1/7/2006	Retrib. Tabel. Oraria	Retrib. Tabel. Mensile
-------------------	-----------------	--------	----------------------	---------------------	--------	--------------------------	---	-----------------------	------------------------

Da 0 a 2 anni non compiuti (o aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	7,75620	1.310,80
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	8,66955	1.465,15
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	9,62743	1.627,04
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	9,96223	1.683,62

Da 2 a 4 anni non compiuti (1 aumento periodico)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	7,81472	1.320,89
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	8,73677	1.476,51
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	9,70139	1.639,53
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	10,03785	1.696,40

Da 4 a 6 anni non compiuti (2 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	7,87324	1.330,56
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	8,80399	1.487,87
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	9,77536	1.652,04
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	10,11347	1.709,18

Da 6 a 8 anni non compiuti (3 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	7,93176	1.340,47
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	8,87121	1.499,23
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	9,84932	1.664,54
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	10,18909	1.721,96

Da 8 a 10 anni non compiuti (4 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	7,99028	1.350,36
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	8,93843	1.510,59
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	9,92329	1.677,04
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	10,26472	1.734,74

Oltre 10 anni compiuti (5 aumenti periodici)

COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	8,04880	1.360,25
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	9,00564	1.521,95
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	9,99725	1.689,54
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	10,34034	1.747,52

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Doc. N. 21

SALARI OPERAI FLOVOIVAISTI AUMENTO DAL 1° DICEMBRE 2016 AL 30 APRILE 2017

Categoria	Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	3° Elem. 30,44% su col. 8	Totale orario su col. 9+10	T.F.R. 8,63% su col. 8	Retrib. Tabel. Oraria *
COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,11927	7,63693	2,32468	9,96161	0,65907	10,62068
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,13321	8,53634	2,59846	11,13480	0,73669	11,87149
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,14793	9,47950	2,88556	12,36506	0,81808	13,18314
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,15312	9,80911	2,98589	12,79500	0,84653	13,64153

SALARIO OPERAI FLOVOIVAISTI AUMENTO DAL 1° MAGGIO 2017 IN AVANTI

Categoria	Paga Base Territ.	Ind. di Conting	E.D.R.	Salario Integr. Cong	C.T.L. 13 nov. 2012	C.T.L.	Totale Salario Contratt.	3° Elem. 30,44% su col. 8	Totale orario su col. 9+10	T.F.R. 8,63% su col. 8	Retrib. Tabel. Oraria *
COMUNE	3,82031	3,01039	0,06112	0,19681	0,42903	0,23854	7,75620	2,36099	10,11719	0,66936	10,78655
QUALIF.	4,54291	3,02966	0,06112	0,28988	0,47956	0,26642	8,66955	2,63901	11,30856	0,74818	12,05674
SPEC.	5,34924	3,04785	0,06112	0,34082	0,53254	0,29586	9,62743	2,93059	12,55802	0,83085	13,38887
SPEC.S.	5,62952	3,05353	0,06112	0,36076	0,55106	0,30624	9,96223	3,03250	12,99473	0,85974	13,85447